

## DECRETO RETTORALE N. 480/2012

### IL RETTORE

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l'art.6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, riformulato con D.R. n.509/2010 del giorno 11 novembre 2010;
- vista la Legge 30/12/2010, n.240 ed in particolare l'art.18, comma 5;
- vista la Legge 4 aprile 2012 n. 35, che ha convertito con modificazioni, il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", ed in particolare il punto 4, lettera h), comma 1 dell'art. 49;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2012 del 29 giugno 2012 con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n.199 del 20 maggio 2010;
- vista la delibera del Senato Accademico n.129/2012 del 25 settembre 2012, con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 199 del 20 maggio 2010 ed è stato approvato il testo risultante dalle predette modifiche:

### D E C R E T A

- Art.1 – E' emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, quale risultante delle modifiche apportate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del Regolamento precedentemente emanato con D.R. n. 199 del 20 maggio 2010, nel testo che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
- Art.2 – Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università e all'albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

URBINO, 9 ottobre 2012

IL RETTORE  
F.to Stefano PIVATO

## **Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto e ambito d'applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, anche di natura professionale, a soggetti esterni all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", di seguito denominata "Università", ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento si applica agli incarichi conferiti a persone fisiche e associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, mediante:
  - 1) contratto di lavoro autonomo di prestazione d'opera o servizio;
  - 2) contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;
  - 3) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale;per l'affidamento di compiti:
  - a) estranei a quelli istituzionali del personale dipendente;
  - b) di partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca e lo svolgimento di attività di ricerca;
  - c) di integrazione o sostegno alle attività di ricerca e di formazione;
  - d) di consulenza tecnica, scientifica o legale che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali;
  - e) ausiliari o sussidiari ad attività comprese nelle funzioni istituzionali dell'Università ma che, per particolari aspetti o per esigenze straordinarie, non possano essere assolti dal personale in servizio;
  - f) che, pur rientranti tra quelli propri del personale dipendente, consistano nell'utilizzo di attrezzature scientifiche di particolare complessità.
3. Il presente Regolamento non trova applicazione, oltre che per le fattispecie regolate da norme speciali, per:
  - a) gli incarichi di insegnamento a contratto ai sensi della vigente legislazione universitaria;
  - b) gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca previsti dall'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, di cui allo specifico Regolamento di Ateneo;
  - c) le collaborazioni studentesche disciplinate dall'art. 13 della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991;
  - d) gli assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, come previsti dall'art. 1 della Legge n. 170 del 1 luglio 2003;
  - e) gli incarichi professionali disciplinati dal Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  - f) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
  - g) gli incarichi di rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Ateneo;
  - h) in materia di appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione dell'Ateneo;
  - i) gli incarichi conferiti ai componenti degli Organi di governo, di controllo, di valutazione e di garanzia dell'Ateneo;

l) gli incarichi basati sull'*intuitu personae* che comportino per la loro natura un onere finanziario equiparabile ad un rimborso spese, quali partecipazione a convegni, seminari, lezioni singole, traduzioni e simili.

## **Art. 2 Presupposti di legittimità**

1. Il ricorso a personale esterno all'Università mediante affidamento di incarichi è consentito esclusivamente in presenza dei presupposti di legittimità di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis della legge 165/2001 e, in particolare, in conformità ai seguenti criteri:
  - a) accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale in servizio, ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - b) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali e alle esigenze funzionali dell'Università;
  - c) affidamento dell'incarico ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ed in possesso di pregressa esperienza nel settore oggetto dell'incarico;
  - d) predeterminazione della durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione nonché delle modalità di svolgimento dell'incarico.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di incarichi svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o di soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. L'affidamento degli incarichi è disposto previo espletamento di idonee procedure di valutazione comparativa espletate in conformità al Titolo II del presente Regolamento.
4. Si può prescindere dalla procedura di valutazione comparativa nei seguenti casi: per prestazioni che possono essere svolte da un unico prestatore idoneo sul mercato; in caso di assoluta urgenza determinata da eventi eccezionali e/o imprevedibili; qualora l'attribuzione dell'incarico riguardi eminenti studiosi italiani e stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale o internazionale nelle attività oggetto dell'incarico. Della sussistenza delle condizioni che legittimano il mancato ricorso alla procedura di valutazione comparativa deve essere dato atto nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. Nel caso di attribuzione dell'incarico a dipendenti di una pubblica Amministrazione, in applicazione dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, purché ciò non comporti conflitto d'interesse con le specifiche attività svolte presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è richiesto l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore, con conseguente comunicazione alla stessa dell'effettuazione della prestazione e del compenso erogato.

## **TITOLO II PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

### **Art. 3 Verifica preliminare**

1. Il conferimento dell'incarico è proposto al Direttore Generale dal Responsabile della struttura interessata (Centro di Responsabilità).

2. La richiesta deve indicare:
  - le prestazioni richieste;
  - il profilo professionale e i criteri di individuazione del prestatore;
  - le motivazioni che giustificano l'affidamento a soggetto estraneo all'Ateneo;
  - la corrispondenza alle finalità istituzionali dell'Ente;
  - la durata della prestazione che non può superare, di norma, i 12 mesi o, comunque, la durata del progetto di riferimento;
  - la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione, attestandone la congruità, i fondi su cui grava la spesa, i quali devono essere compatibili e disponibili nel caso di contratti di ricerca, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.

Nel caso dei contratti di ricerca è necessario indicare l'area scientifica di riferimento, il programma di ricerca cui è collegata la prestazione e la descrizione dell'attività di ricerca nonché l'eventuale struttura scientifica cui inerisce l'attività oggetto del contratto.
3. A seguito della richiesta, l'Ufficio competente del Servizio Risorse Umane o il Centro di Gestione Autonoma (Dipartimento) per quanto riguarda i contratti di cui all'art.1 – comma 2 – lett. b), verifica la possibilità di avvalersi di personale in servizio, anche a mezzo di apposito interpello rivolto a tutti i dipendenti.
4. I Centri di Responsabilità costituiti in Centri di Gestione Autonoma (Dipartimento) ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità provvedono direttamente al conferimento degli incarichi ed alla gestione delle relative procedure nei limiti delle competenze per materia e per valore ad essi attribuite e nel rispetto e osservanza dei criteri e procedure di cui al presente Regolamento. L'attivazione del procedimento compete al Responsabile del Centro di Gestione Autonoma previa delibera del Consiglio della struttura che deve contenere tutti gli elementi di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 4** **Avviso di selezione**

1. Accertata l'impossibilità di utilizzo del personale interno, si dà corso, mediante avviso di selezione, alla procedura comparativa secondo la disciplina di cui ai commi seguenti. Per i Centri di Responsabilità non costituiti in Centri di Gestione Autonoma l'espletamento delle procedure comparative avviene previa autorizzazione del Direttore Generale; per i Centri di Gestione Autonoma previa delibera di cui al comma 4 dell'art. 3.
2. L'avviso di selezione, da pubblicarsi sul sito web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni, deve indicare:
  - a) la struttura proponente;
  - b) l'indirizzo cui inviare la domanda di selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae scientifico e professionale adeguato alla prestazione da realizzare;
  - c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
  - d) i titoli di studio e/o abilitazioni o specializzazioni, e altri requisiti richiesti, per lo svolgimento dell'incarico; nel caso di contratti di ricerca è richiesto il possesso di laurea quadriennale o specialistica e per particolari e limitate prestazioni possono essere attribuiti contratti di ricerca anche a soggetti in possesso di laurea triennale;
  - e) le modalità selettive previste (titoli, titoli e colloquio e/o prova pratica) e criteri di valutazione;
  - f) la tipologia e le caratteristiche, la durata, il luogo, l'oggetto della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
  - g) il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore comprensivo di tutti i contributi e degli oneri a carico dell'Amministrazione, gli eventuali rimborsi delle spese documentate sostenute per

eventuali incarichi afferenti al contratto, espressamente autorizzati, e le modalità di erogazione del compenso;

h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
4. L'avviso deve contenere la clausola che il conferimento dell'incarico è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), della legge n. 20/94 come modificato dall'art. 17, comma 30, del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni con Legge 3 agosto 2009 n. 102.
5. La selezione dei candidati avviene mediante valutazione comparativa dei curricula, eventualmente integrata da un colloquio e/o prova pratica, per lo svolgimento della quale il Responsabile di cui al comma 1 provvede alla nomina di una apposita Commissione, composta da esperti nella materia oggetto dell'incarico. I lavori della Commissione sono documentati in apposito processo verbale da acquisire agli atti della procedura.

#### **Art. 5**

#### **Procedura di conferimento per le prestazioni occasionali**

1. Il Responsabile del Centro di Responsabilità, dopo aver accertato l'impossibilità di avvalersi di personale in servizio, anche a mezzo di interpello interno secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 3, e verificate le condizioni per conferire l'incarico, provvede alla pubblicazione sul sito web, per almeno 7 giorni, di un avviso di procedura comparativa per l'incarico da conferire.
2. L'avviso deve contenere i medesimi elementi previsti dall'art. 4 e l'incarico deve essere conferito a seguito di comparazione, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 4.
3. Il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, successivamente allo svolgimento della procedura comparativa, deve risultare da apposito atto deliberativo di competenza del Titolare del Centro di Responsabilità a ciò espressamente legittimato nei limiti dei poteri di spesa conferitegli. Il provvedimento deve attestare i medesimi elementi previsti dagli artt. 3 e 4.

### **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEL RAPPORTO**

#### **Art. 6**

#### **Stipula del contratto**

1. Il rapporto di lavoro autonomo si instaura mediante la stipula di un contratto di diritto privato sottoscritto per i Centri di gestione autonoma (Dipartimento) dal Direttore del CGA, per tutte le altre strutture dal Direttore Generale.
2. Il contratto, che deve avere la forma scritta, deve in ogni caso indicare:
  - a) la modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico;
  - b) l'oggetto della prestazione;
  - c) la durata della medesima;
  - d) l'entità e la modalità di corresponsione del compenso;
  - e) il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute per incarichi correlati al contratto e preventivamente autorizzate;
  - f) il luogo di espletamento dell'attività;
  - g) la previsione di clausola risolutiva.
3. E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

4. L'efficacia del contratto è subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), della legge n. 20/94 come modificato dall'art. 17, comma 30, del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni con Legge 3 agosto 2009 n. 102.
5. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, per giusta causa, ovvero secondo le diverse causali o modalità da esse stabilite dandone comunicazione con un preavviso, se non diversamente disposto, pari ad 1/12 della durata inizialmente prevista per il contratto. In caso di mancato preavviso l'Università, salvo il risarcimento del maggior danno, ha il diritto di trattenere un importo commisurato al periodo di preavviso non dato.
6. Per gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni occasionali il contratto è sottoscritto dal Titolare del Centro di Responsabilità a ciò espressamente legittimato nei limiti dei poteri di spesa conferitegli.

#### **Art. 7**

#### **Divieto di rinnovo – Proroga – Sospensione del rapporto**

1. Per le sole collaborazioni richieste per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di programmi per altre attività, la durata può essere pari a quella dei progetti o dei programmi stessi.  
Negli altri casi la durata delle collaborazioni non può eccedere, di norma, i 12 mesi continuativi.
2. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili. Il committente può prorogare, ove ravvisi motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. Qualora sia concessa una dilazione del termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore. Se la realizzazione prevista non è eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Ateneo non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.
4. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditive, come malattia e gravidanza, per ricominciare a decorrere quando la causa sia cessata. Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Qualora il periodo di sospensione risulti incompatibile con la prestazione contrattuale, l'Ateneo si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità.
5. La proroga o la sospensione del rapporto sono disposte mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico dandone immediata comunicazione al collaboratore autonomo.

#### **Art. 8**

#### **Determinazione del compenso**

1. Il compenso per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, della quantità e qualità del lavoro svolto e dell'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, nonché in rapporto all'utilità conseguita dall'Ateneo.
2. Il contraente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa al limite retributivo stabilito dall'art. 3, comma 44, della Legge 24.12.2007, n. 244.
3. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore.
4. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di tariffario specifico, il compenso sarà determinato in conformità a tali tariffari.

5. Per le prestazioni relative ad attività rientranti in progetti già caratterizzati da specifica normativa in materia di compensi, il compenso sarà determinato in conformità ai minimali e ai massimali ove previsti dal progetto.
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute e documentate per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal Committente ed indicate nell'atto contrattuale.
7. Il pagamento del compenso avviene, previa acquisizione da parte del Responsabile del Centro di Responsabilità interessato ovvero del responsabile del progetto della documentazione idonea a comprovare l'esattezza della prestazione eseguita e gli obiettivi raggiunti secondo i termini contrattuali, o, se espressamente pattuito nel contratto, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, anche mediante relazioni periodiche o brevi note sul lavoro effettuato, sottoscritte o comunque approvate dal soggetto che ha conferito l'incarico.
8. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### **Art. 9**

#### **Norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e coperture assicurative**

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai Responsabili delle strutture in cui operano gli incaricati, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi. Per quanto non ivi previsto si rinvia al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sugli incaricati qualora non sia prevista da normativa di Legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l'INAIL.
3. L'Ateneo è assicurato per responsabilità civile verso terzi e per danni provocati dagli incaricati a terzi. In relazione alla natura della prestazione dedotta nel contratto di lavoro autonomo, e comunque in ogni caso per i contratti di ricerca, si riserva la facoltà di richiedere al prestatore d'opera un'idonea copertura assicurativa per danni a terzi.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10**

#### **Pubblicità degli incarichi**

1. Gli incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma di cui al presente Regolamento e gli incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, devono essere pubblicati sul sito web dell'Ateneo completi di indicazione dei soggetti percettori, dell'oggetto, della durata e dell'ammontare del compenso dell'incarico.
2. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24.12.2007, n. 244, relativi alla pubblicazione sul sito web di Ateneo del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
3. Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili), qualora il compenso sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.

**Art. 11**  
**Esclusività**

Per quanto concerne la regolamentazione delle invenzioni dei soggetti prestatori ai sensi del presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare al Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 ed ai regolamenti di ateneo.

**Art. 12**  
**Norme di rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di lavoro autonomo, nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.